

COMUNE DI LOANO

PROVINCIA DI SAVONA

CAPITOLATO

Appalto per l'affidamento del servizio di apertura e chiusura palazzo Doria, apertura chiusura custodia e pulizia bagni pubblici, apertura chiusura e pulizia palasport Guzzetti e pulizia palestra Valerga -periodo 2022-2023 – procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 (di conversione del D.L. semplificazioni 76/2020) come modificato dalla 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni bis 77/2021)

CIG 892189008B

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il comune di Loano intende procedere all'affidamento del servizio di apertura e chiusura palazzo Doria, apertura, chiusura, custodia e pulizia bagni pubblici, apertura, chiusura e pulizia palasport Guzzetti e pulizia palestra Valerga mediante l'attivazione di una procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 (di conversione del D.L. semplificazioni 76/2020) come modificato dalla 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni bis 77/2021) interpellando le ditte iscritte al mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. che avranno manifestato interesse.

Il servizio si propone, altresì, di integrare nello svolgimento dell'attività lavorativa soggetti svantaggiati seguiti dall'ATS 20.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

Il servizio comporta lo svolgimento della seguente attività, nei luoghi di seguito indicati:

1. a) palazzo Doria sito in Loano piazza Italia 2: apertura e chiusura dal lunedì al sabato (apertura ore 7:00 – controllo chiusura luci e porte e chiusura ore 20:00) nonché apertura e chiusura (oltre a controllo accensione/spegnimento luci ed impianti microfonici ed eventuale condizionatore) in occasione di matrimoni, conferenze, iniziative turistiche, culturali e sociali secondo il programma consegnato dalla segreteria del sindaco ovvero dal responsabile del servizio turismo (in queste occasioni l'apertura si intende almeno un'ora prima dell'evento e la chiusura entro un'ora dalla fine dell'evento) con eventuale servizio di pulizia di massima (es. rimozione bottiglie, carte, rimozione riso, coriandoli);

1.b) cura e manutenzione delle piante site nel palazzo comunale;

1 c) eventuale apertura/chiusura biblioteca -sita presso il palazzo Kursaal in Loano corso Roma- nel caso in cui la sala consiglio dovesse risultare occupata con programmazione degli eventi in programma in tale sede alternativa;

2. servizi igienici pubblici siti nel palazzo Kursaal, sulla passeggiata a mare, in via Genova ed in corso Europa: apertura, chiusura, controllo giornaliero e pulizia dei servizi igienici pubblici, aperti nelle seguenti fasce orarie: mattino ore 8:30/12:00 - pomeriggio ore 14:30/18:00 salvo ulteriori esigenze di carattere straordinario che verranno comunicate dal comune di Loano;

3. palasport Guzzetti sito in Loano via Foscolo: apertura, chiusura e pulizia della palestra ivi compresi tribune, spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni (ingressi, corridoi, locali termici ed infermeria) in orario extrascolastico (fascia tipo 16:30 - 22:30) e nei week end (fascia tipo 9:00 - 12:00 e 15:00 - 20:00) sia durante gli allenamenti sia durante l'attività sportiva, secondo i prospetti orari consegnati

dal responsabile del servizio sport nonché apertura, chiusura e pulizia durante lo svolgimento di iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale con obbligo di conservare un registro degli accessi all'impianto al fine di verificare la rispondenza dei medesimi al planning predisposto dall'ufficio sport. E' fatto obbligo segnalare eventuali indebiti utilizzi dell'impianto nonché eventuali danni provocati dalle associazioni sportive o dalla scuola e la corretta adozione da parte delle associazioni dei vigenti protocolli federali ed il rispetto di eventuali disposizioni di legge (ad es. protocolli Covid);

4. palestra Valerga sita in Loano corso Europa presso la scuola elementare Valerga: pulizia sia prima dell'inizio dell'attività extrascolastica (fascia tipo 16:00 – 16:30) sia al mattino prima dell'avvio dell'attività scolastica al fine di verificare l'adeguata pulizia e sistemazione degli spazi per un totale di 1 (una) ora e mezza giornaliera con rilascio di certificazione dei prodotti utilizzati.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del comune di Loano – piazza Italia 2 Loano.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato. E' altresì a carico dell'azienda il materiale di pulizia e le dotazioni per i servizi igienici (carta igienica, sapone, igienizzante, salviette).

L'appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da proporre al servizio a condizione di assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità, in numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato unitamente a soggetti svantaggiati in carico ai servizi sociali dell'ATS 20 che, previo adeguato tutoraggio, possono fornire supporto ai soggetti incaricati dello svolgimento del servizio.

Si precisa infatti che tutti i servizi descritti ai punti da 1) a 4) e l'apertura, chiusura, controllo e almeno due pulizie giornaliere dei servizi igienici pubblici dovranno essere espletati da soci lavoratori/personale dipendente di provata capacità interni all'azienda.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o al rinnovo.

L'appaltatore deve inoltre:

- impegnarsi all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto (numero 2 (due) unità) a norma delle leggi e del CCNL vigenti nei limiti del contratto stipulato in base al presente appalto;
- attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione dei rischi lavorativi coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente e con la normativa Covid vigente;
- nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla Stazione Appaltante o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione definitiva, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni.

- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;

- impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli operatori indicati al momento dell'offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dal comune di Loano salva la facoltà del Comune stesso di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es. non adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave commessa nell'espletamento dell'attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell'operatore), l'immediata sostituzione dello stesso;

- nominare un responsabile per lo svolgimento delle attività (il costo dell'attività di coordinamento non viene riconosciuto) nonché per coordinare con il responsabile dell'ATS 20 eventuali inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Il personale impiegato deve essere in regola con le vigenti norme di prevenzione Covid ed impiegare personale in regola con le disposizioni di cui al d.lgs. 39 del 2014 (decreto antipedofilia).

Art. 3 - Durata e importo

Il presente appalto avrà la durata di 2 (due) anni con decorrenza presunta dal 01/01/2022 e scadenza al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni ed eventuale proroga fino a 6 (sei) mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura.

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in euro 171.516,39 (centosettantunmilacinquecentosedici/39) Iva esclusa.

Tale importo comprende l'eventuale rinnovo per massimo anni 2 (due) ed eventuale proroga tecnica sino ad un massimo di 6 (sei) mesi per l'espletamento di una nuova procedura.

Il valore posto a base di gara, esclusivamente al fine di consentire la formulazione dell'offerta, viene stimato in euro 76.229,51 (settantaseimiladuecentoventinove/51) Iva esclusa e corrisponde all'affidamento del servizio per 2 (due) anni. Su tale importo dovrà essere formulata offerta e relativo ribasso. Non sono consentite offerte a rialzo.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile.

I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle regolari fatture.

Il costo dei soggetti inseriti in borsa lavoro verrà sostenuto dal servizio sociale e liquidato direttamente ai soggetti impiegati.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, qualora si renda necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Art. 4 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi si specifica che l'Ente appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI in quanto il servizio non presenta rischi interferenziali né oneri della sicurezza a tal fine afferenti.

Art. 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo ed eventuale progetto di inserimento borse lavoro

Un referente designato dall'aggiudicatario ed un rappresentante dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e dovrà essere messa in atto una collaborazione con l'ambito territoriale sociale per progetti di inserimento in borsa lavoro di soggetti fragili per i quali la ditta aggiudicataria del servizio svolgerà attività di tutoraggio. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato con l'ATS 20, all'aggiudicatario.

Art. 6 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente affidamento, il comune di Loano potrà svolgere gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la ditta aggiudicataria e con i lavoratori svantaggiati nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il comune di Loano si riserva di richiedere la sostituzione del personale impiegato a seguito di contestate violazioni nel comportamento del personale medesimo.

Art. 7 - Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. nel limite fissato dal D.L. 76/2020 così come confermato dal D.L. 77/2021.

Art. 8 - Impegno per cauzione definitiva e cauzione definitiva

Per quanto attiene alla cauzione definitiva, è richiesta ai concorrenti contestualmente all'istanza di partecipazione all'R.d.O, una dichiarazione di impegno a stipulare idonea garanzia fideiussoria definitiva, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo od altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del codice, a favore del comune di Loano, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- a. in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande che devono essere singolarmente citate;
- c. in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo;
- d. in caso di consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in consorzio;
- e. in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.

In caso di aggiudicazione definitiva verrà richiesto di costituire fideiussione nella misura del 10% dell'importo contrattuale pattuito ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione comunale, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

Art. 9 - Responsabilità civile per danni e assicurazioni

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, di formazione nel rispetto della vigente normativa sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è l'unico responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, verso l'Amministrazione comunale, verso gli utenti, verso i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvo gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore è responsabile per i danni a strutture ed attrezzature prese in carico per lo svolgimento del servizio.

L'appaltatore deve stipulare con una società assicuratrice idonea polizza per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.

Art. 10 - Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o pec i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Prevenzione interferenze illecite

In esecuzione del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Loano in data 29/11/2017, l'adempimento della comunicazione tempestiva in materia di concussione ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa. L'Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti indicati nel protocollo stesso.

Art. 12 - Inadempienze e penali

In caso di inadempimento agli obblighi richiesti dal capitolato e dal contratto, l'Amministrazione comunale farà pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto mediante lettera inviata via pec, regolare contestazione dell'inadempienza, con le osservazioni rilevate dagli organismi deputati al controllo, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica del provvedimento, giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Amministrazione comunale senza addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione comunale.

Qualora dall'esame delle controdeduzioni presentate dall'appaltatore emergano comunque ingiustificate totali o parziali inadempienze e violazioni alle norme contrattuali, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penali:

mancata effettuazione del servizio (giorno) eccettuati i casi di forza maggiore € 200,00 (duecento/00);

per ogni violazione riguardante la pulizia e la sanificazione € 150,00 (centocinquanta/00);

per mancata sostituzione -entro 7 (sette) giorni- del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, su richiesta dell'A. C. € 500,00 (cinquecento/00);

per l'inosservanza di quanto previsto in materia di formazione del personale € 200,00 (duecento/00);

per mancata o parziale attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori € 2.000,00 (duemila/00);

ogniquale volta venga negato l'accesso agli incaricati dall'A. C. ad eseguire i controlli € 200,00 (duecento/00).

Ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo, anche se non compresa nella casistica di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale nella misura da € 150,00 (centocinquanta/00) ad € 2.000,00 (duemila/00) da valutarsi di volta in volta secondo la gravità delle conseguenze della violazione stessa.

L'Ente appaltante provvederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo nel quale è stato assunto il relativo provvedimento.

Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della garanzia.

Qualora le inadempienze succedute, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di immediata risoluzione del contratto.

Art. 13 - Spese e stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche ex lege previste e all'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto – come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n° 50/2016, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione – risultanti dal casellario informatico istituito presso l'osservatorio per i lavori pubblici o dal Durc o da altri riscontri effettuati dalla Stazione Appaltante.

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica Me.Pa e successivamente fatto oggetto di una scrittura privata semplice. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese eventuali imposte di bollo e di registrazione, nonché tutte le imposte e le tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza, regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla ditta aggiudicataria a seguito di 2 (due) motivate diffide dell'Amministrazione comunale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio (in caso di 3 (tre) motivate diffide dell'Amministrazione comunale);

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto;
- qualora l'appaltatore con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- fallimento dell'appaltatore o messa in liquidazione della ditta;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della legge n° 136/2010;
- inadempienza alle norme previste dal protocollo della legalità sottoscritto dall'Ente;
- cessione totale del contratto a terzi;
- subappalto non autorizzato del servizio.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunale comunichi all'aggiudicatario, mediante pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo, fatte salve le procedure previste dall'art. 108 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la ditta aggiudicataria non potrà partecipare alla successiva gara indetta dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara classificatisi utilmente in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito alla ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione, sia l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide e formalità di sorta.

Art. 15 - Recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione comunale

Ai sensi e con le modalità previste all'art. 109 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i., la d.a. assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

Art. 17 - Osservanza piano prevenzione corruzione e codice di comportamento

L'i.a. è tenuta ad osservare quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della l.190/2012 e dal codice di comportamento per le parti di competenza.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto saranno competenti il foro di Savona ed il TAR Liguria nell'ambito delle rispettive materie di giurisdizione.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento nonché direttore dell'esecuzione del contratto è il Dirigente Area 2 dott.ssa Marta Gargiulo, cui l'impresa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

E' possibile prendere contatti con il responsabile del procedimento al numero 019675694 int 231/234/246 o via mail: serviziallapersona@comuneloano.it; sport@comuneloano.it; acquisti@comuneloano.it

Art. 20 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità del servizio, in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del nuovo Regolamento europeo n° 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Loano con sede in Loano, piazza Italia 2 che è possibile contattare ai seguenti recapiti:

telefono: 019675694

pec: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@comuneloano.it

Art. 21 - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del d.lgs 101 del 2018 si informa che il comune di Loano si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente contratto;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione;
- garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;

- a scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.